

Il codice deontologico dell'IFLA (e quello dell'AIB)

RICCARDO RIDI

Università Ca' Foscari
Venezia
ridi@aib.it

Un commento al codice internazionale appena promulgato e una proposta di aggiornamento di quello italiano

Un codice deontologico è un testo che formalizza una serie di norme cui dovrebbero rivolgersi tutti coloro che lavorano in un determinato ambito per individuare dei principi etici, al tempo stesso sia meditati e autorevoli che ragionevolmente stabili e condivisi, che possano guidare la loro condotta professionale, al di là delle variegata e mutevoli competenze tecniche e del rispetto delle norme amministrative e legali che ovviamente ogni professione prevede.

Molte associazioni professionali, nei più svariati settori del mondo del lavoro, ne hanno redatti, esigendo (o almeno raccomandando) che tutti i propri affiliati (o addirittura tutti gli addetti al settore) ne rispettino i valori.¹ Le associazioni professionali dei bibliotecari non sono state da meno, tant'è che una settantina di codici da loro emanati o aggiornati soprattutto negli ultimi due decenni sono stati raccolti e tradotti in inglese in un volume uscito all'inizio di quest'anno e recensito nel fascicolo di giugno di "Biblioteche oggi".²

L'associazione internazionale che raccoglie e coordina tali associazioni professionali di ambito bibliotecario, ovvero quell'IFLA di cui nel 2009 si è svolto in Italia il 75. congresso, è molto attiva sul fronte etico, soprattutto attraverso il suo comitato FAIFE (Committee on freedom of access to information and freedom of expression), ma finora non aveva mai proposto un proprio codice deontologico indirizzato a tutti i bibliotecari del mondo.³ Questa lacuna è stata finalmente colmata in occasione del suo 78. congresso, tenutosi ad Helsinki dall'11 al 17 agosto 2012, durante il quale è stata ufficialmente promulgata la versione definitiva del codice deontologico internazionale che un apposito gruppo di lavoro⁴ aveva cominciato a elaborare nell'estate del 2010

e che dal novembre 2011 era stato sottoposto, sotto forma di bozza disponibile sul sito dell'IFLA, ai commenti della comunità professionale internazionale.

Il codice, disponibile dal 12 agosto 2012 in due versioni ("a long, comprehensive version, and a shorter version for quick reference") sul sito dell'IFLA all'indirizzo <<http://www.ifla.org/en/news/ifla-code-of-ethics-for-librarians-and-other-information-workers>>, si intitola *IFLA code of ethics for librarians and other information workers* e si articola in sei principi:

1. Access to information;
2. Responsibilities towards individuals and society;
3. Privacy, secrecy and transparency;
4. Open access and intellectual property;
5. Neutrality, personal integrity and professional skills;
6. Colleague and employer/employee relationship.

Tali principi sono quasi completamente sovrapponibili con quelli che, sulla base dell'analisi dei codici professionali e della letteratura scientifica disponibili nella prima metà del 2011, avevo individuato nel mio libro *Etica bibliotecaria*, pubblicato dall'Editrice Bibliografica nell'ottobre 2011:

1. Libertà intellettuale;
2. Diritto alla riservatezza;
3. Professionalità e neutralità;
4. Proprietà intellettuale;
5. Responsabilità sociale.

Le principali differenze, assolutamente non sostanziali, fra i due elenchi di principi (o valori) sono le seguenti.

A) Mentre il primo valore del mio elenco si riferisce all'intero spettro semantico della libertà intellettuale, che

“include sia il diritto di accesso ai prodotti intellettuali degli altri che il diritto a diffondere i propri”,⁵ l’IFLA preferisce concentrarsi su quell’aspetto della libertà intellettuale che effettivamente è unanimemente considerato di maggiore pertinenza e importanza per le biblioteche, ovvero la garanzia di accesso universale alle informazioni da parte di chiunque.

- B) I molteplici valori relativi alla propria professionalità che i bibliotecari devono rispettare nei loro rapporti con gli utenti, i documenti e i propri colleghi (neutralità, integrità, competenza, aggiornamento, accuratezza, cortesia, lealtà, assenza di conflitti di interesse e di sprechi ecc.) sono sintetizzati nel mio elenco in un unico principio (il terzo) e dall’IFLA in due (il quinto e il sesto).
- C) Benché i principi dell’IFLA siano numerati e il commento al primo si apra con l’affermazione che esso rappresenta “the core mission of librarians and other information workers”, non viene fatta alcuna esplicita affermazione relativa ad un loro eventuale ordine di priorità in caso di conflitti o dubbi, laddove l’ordine in cui ho elencato i “miei” cinque principi corrisponde a quello in cui mi è parso che la comunità professionale tenda generalmente a disporli, anche se devo ammettere che anche le mie preferenze personali potrebbero aver influito su tale scelta.

Non posso, dunque, che esprimere un parere personale molto positivo sul codice dell’IFLA, che mi pare colga appropriatamente l’essenza dei principali valori deontologici della professione bibliotecaria e li esponga in modo chiaro, ordinato e sintetico. In particolare mi sembrano particolarmente degni di plauso i seguenti aspetti.

- 1) Viene adeguatamente sottolineata la natura etica delle norme contenute nel codice, che non vengono schiacciate (come invece accade in alcuni codici nazionali) sulle norme amministrative e giuridiche attualmente vigenti nei vari paesi. Anzi, nel terzultimo paragrafo del preambolo, si ricorda che i bibliotecari avrebbero piuttosto l’obbligo di basarsi sui propri principi etici professionali per sviluppare una motivata critica delle leggi rilevanti e “prepararsi a consigliare e, se appropriato, sostenere il miglioramento sia del contenuto che dell’applicazione delle leggi”.
- 2) Il nuovo codice internazionale non pretende di soppiantare quelli nazionali già esistenti, ma piuttosto, nel penultimo paragrafo del preambolo, raccomanda che si continuino a creare codici deontologici specifici per ciascuna “particolare società, comunità di pra-

tica o comunità virtuale”, declinando nei vari ambiti i principi fondamentali del codice internazionale, perché “la produzione di codici è una funzione essenziale di una associazione professionale, così come la riflessione etica è una necessità per tutti i professionisti”.

- 3) Nel primo articolo (*Access to information*) si ricorda che assicurare la piena accessibilità dei siti web bibliotecari, seguendo i relativi standard internazionali ed eliminando qualsiasi tipo di barriera, non è solo un espletamento amministrativo o tecnico, ma risponde ad un preciso dovere morale per ogni bibliotecario.
- 4) Nel quarto articolo (*Open access and intellectual property*) si deriva dal dovere dei bibliotecari di “fornire agli utenti delle biblioteche il miglior accesso possibile alle informazioni e alle idee in qualsiasi medium e formato” che i bibliotecari stessi dovrebbero sia sostenere i principi dell’open access, dell’open source e delle licenze open che impegnarsi a favore di “eccezioni e limitazioni per le biblioteche alle restrizioni imposte dal copyright”,⁶ anche se, salomonicamente, si ribadisce che “i bibliotecari e gli altri professionisti dell’informazione riconoscono il diritto alla proprietà intellettuale degli autori e degli altri creatori e cercheranno di assicurare che i loro diritti vengano rispettati”.
- 5) Il quinto articolo (*Neutrality, personal integrity and professional skills*) si schiera decisamente, nell’ambito dell’acceso dibattito sulla neutralità dei bibliotecari rispetto alle esigenze informative degli utenti,⁷ dalla parte di chi ritiene che essi siano “strettamente obbligati alla neutralità e a un atteggiamento imparziale nei confronti delle collezioni, dell’accesso e del servizio” e che essi debbano “distinguere fra le proprie convinzioni personali e i propri doveri professionali [senza] promuovere interessi privati o credenze personali a spese della neutralità”.

Gli unici due punti del nuovo codice che, a una prima lettura “a caldo”, potrebbero suscitare qualche perplessità, sono quelli relativi agli “information workers” a cui il codice stesso si rivolgerebbe fin dal titolo e ai “minors”, relativamente ai quali, nel secondo articolo (*Responsibilities towards individuals and society*) si raccomanda che “i bibliotecari e gli altri professionisti dell’informazione rispettino la protezione dei minori, assicurandosi al tempo stesso che ciò non danneggi i diritti informativi degli adulti”.

L’inserimento dei bibliotecari nel più ampio ambito dei lavoratori (o dei professionisti) dell’informazione, sebbene senz’altro condivisibile in linea di principio,



rischia infatti di risultare piuttosto velleitario a livello di prescrizioni deontologiche, visto che non ne vengono in alcun modo definiti i confini (ne fanno parte anche gli informatici e i webmaster delle aziende private? e anche gli insegnanti di qualsiasi disciplina attivi in qualsiasi scuola o università?), che il contenuto del codice è comunque estremamente orientato sui servizi tipicamente bibliotecari e che, in ogni caso, non si capisce perché un archivista, un giornalista, un informatico o un insegnante dovrebbero attribuire una particolare autorità (e competenza) all'IFLA nell'ambito dei propri doveri professionali.

Per quanto riguarda i "minors", invece, al di là del dubbio se tale termine vada tradotto con il giuridicamente pregnante "minorenni" o con un più generico ed elastico "più giovani" e della comprensibilissima cautela nell'esitare ad esporre anche tale tipologia di utenza a qualsiasi contenuto informativo, vanno segnalati da una parte la lodevole attenzione con cui si vuole comunque evitare che tale cautela diventi l'alibi per "proteggere da se stessi" anche gli adulti⁸ e, dall'altra, come essa rischi di entrare in conflitto (per non dire in contraddizione) con il primo paragrafo del medesimo articolo 2, dove la lunga serie di fattori che non dovrebbero in alcun

modo impedire di fornire a qualsiasi utente lo stesso livello di accesso alle informazioni e ai servizi ("cittadinanza, orientamento politico, abilità fisica o mentale, identità di genere,⁹ tradizioni, istruzione, reddito, status di immigrato o di chi sta chiedendo asilo, stato coniugale, origine, razza, religione o orientamento sessuale") si apre proprio con il fattore dell'età.

Non è d'altronde facile per nessuno trovare un soddisfacente equilibrio fra il diritto di bambini e ragazzi ad essere protetti da informazioni che potrebbero traumatizzarli o comunque interferire con la loro educazione e il loro altrettanto importante diritto di accesso alle informazioni, tant'è vero che non solo alcuni codici deontologici nazionali per bibliotecari (come ad esempio quello svizzero¹⁰ e quello tedesco¹¹) ma addirittura la stessa *Convenzione sui diritti dell'infanzia* dell'ONU¹² accoglie al proprio interno una tensione analoga a quella del codice deontologico dell'IFLA. Essa, infatti, da una parte include fra i diritti dei minori di 18 anni (fino a tale età, per le Nazioni unite, dura l'infanzia) "la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo" (art. 13, §1) e, dall'al-

tra, raccomanda però anche “l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali [informativi] che nuocciono al suo benessere” (art. 17, §e). Solo alcuni codici deontologici nazionali sciolgono tale nodo problematico optando decisamente per un radicale diritto di accesso alle informazioni davvero per tutti, come ad esempio fanno quello dei bibliotecari giapponesi,¹³ dei bibliotecari lituani¹⁴ e il *Library bill of rights*¹⁵ dell’American Library Association, che ha riaffermato nel 1996 — proprio quando internet stava cominciando a diventare un fenomeno di massa — il termine “età” (introdottovi nel 1967) nell’articolo V, secondo il quale “il diritto di ogni persona ad utilizzare una biblioteca non deve essere negato o limitato a causa della sua origine, età, estrazione o delle sue opinioni”.

Volendo prendere sul serio l’invito dell’IFLA ad una costante riflessione etica come caratteristica essenziale sia dei bibliotecari che delle loro associazioni professionali ci si potrebbe chiedere se non sia giunta l’ora, 15 anni dopo la promulgazione del primo codice deontologico dell’Associazione italiana biblioteche,¹⁶ di verificarne l’attualità e di effettuarne, eventualmente, un aggiornamento che tenga conto anche del nuovo codice dell’IFLA. Se ciò avvenisse credo che l’attenzione andrebbe appuntata prioritariamente proprio sul primissimo articolo (1.1), secondo il quale “il bibliotecario garantisce all’utente l’accesso alle informazioni pubblicamente disponibili e ai documenti senza alcuna restrizione che non sia esplicitamente e preliminarmente definita attraverso leggi o regolamenti”, dove subordinare a “leggi o regolamenti” proprio quell’accesso universale alle informazioni che nella maggior parte dei codici (incluso quello dell’IFLA) dovrebbe essere il principale valore dei bibliotecari solleva vari problemi:

- a) l’accesso universale alle informazioni viene di fatto protetto ben poco, in quanto si richiede soltanto che le sue limitazioni vengano formalmente esplicitate in anticipo;
- b) l’etica bibliotecaria viene vincolata alla legislazione positiva vigente, come avviene nei codici cubano¹⁷ e filippino,¹⁸ ma in controtendenza rispetto a quanto auspicato dall’IFLA;
- c) una certa ambiguità sorge rispetto alla natura dei “regolamenti” citati: devono essere normative statali, regionali o comunali oppure potrebbero anche essere emanati dalla biblioteca stessa o dall’ente o ufficio cui essa afferisce?
- d) il principio dell’accesso universale alle informazioni

si indebolisce più degli altri presenti nello stesso codice, perché la stessa riserva non viene applicata anche agli altri doveri (verso l’utente, la professione, i documenti e le informazioni) ivi prescritti, come ad esempio quelli relativi alla privacy;

- e) il vincolo a “leggi e regolamenti” nell’articolo 1.1 rischia di entrare in contraddizione con alcuni degli articoli successivi, come ad esempio gli articoli 1.2 (“L’informazione fornita dal bibliotecario è completa, obiettiva e imparziale, cioè non condizionata da punti di vista, idee e valori del bibliotecario stesso né da enti politici o economici esterni”) e 1.3 (“Nella gestione della biblioteca e nel servizio al pubblico il bibliotecario non accetta condizionamenti in ordine a sesso, etnia, nazionalità, condizione sociale, fede religiosa o opinioni politiche”), che rifiutano esplicitamente eventuali influenze esterne.

Un semplice tratto di penna sulla frase “che non sia esplicitamente e preliminarmente definita attraverso leggi o regolamenti” renderebbe il codice deontologico dell’AIB al tempo stesso più coerente con se stesso, più in sintonia con quello dell’IFLA e più efficace nel difendere i cittadini dalle pretese del potere politico e amministrativo di decidere per loro cosa sarebbe meglio che leggessero o non leggessero.

NOTE

¹ Cfr. ad esempio REMO DANOVI, *Codici deontologici*, Milano, Egea, 2000, che raccoglie quelli relativi a cinquanta professioni, dagli avvocati ai medici passando per archivisti, giornalisti, geometri e grafologi (ma mancano i bibliotecari).

² Cfr. ZDZISLAW GEBOLYS - JACEK TOMASZCZYK, *Library codes of ethics worldwide: anthology*, Berlin, Simon Verlag für Bibliothekswissen, 2012 e la mia recensione pubblicata in “Biblioteche oggi”, 30 (2012), n. 5, p. 77. Una quarantina di codici deontologici nazionali tradotti in inglese sono disponibili anche sul sito dell’IFLA all’indirizzo <<http://www.ifla.org/en/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians>> e una decina (in italiano o tradotti in italiano) sono trascritti in appendice al mio libro *Etica bibliotecaria*, Milano, Editrice Bibliografica, 2012.

³ Esisteva però già dal dicembre 2006 un *IFLA code of ethics for the members of the governing board and officers* <<http://www.ifla.org/en/governing-board/code-of-ethics>> ad uso interno.

⁴ Composto da cinque membri provenienti da cinque diversi paesi: Loida Garcia-Febo (USA), Anne Hustad (Norvegia), Hermann Rösch (Germania), Paul Sturges (UK) e Amélie Vallotton (Sviz-

zera), tutti membri o ex-membri del comitato FAIFE dell'IFLA.

⁵ Diana Woodward, a p. 3 dell'introduzione al fascicolo monografico da lei stessa curato della rivista "Library trends" dedicata all'*Intellectual freedom* (n. 1/2 del 1990); traduzione mia, come in tutti gli altri casi in cui non sia indicato diversamente.

⁶ E, più in generale, "librarians and other information workers also advocate that copyright terms should be limited and that information that has fallen in the public domain remains public and free", anche al di là delle mura delle biblioteche.

⁷ Cfr. KAY MATHIESEN – DON FALLIS, *Information ethics and the library profession*, in *The handbook of information and computer ethics*, edited by Kenneth Einar Himma and Herman T. Tavani, Hoboken, Wiley, 2008, p. 221-244.

⁸ Come denunciato, ad esempio, da Michael Gorman: "Esistono, ad esempio, degli "estremisti" che vorrebbero che tutti avessero la possibilità di creare, disseminare, dire, vedere o leggere qualsiasi cosa. Altri, pur essendo genericamente d'accordo, vorrebbero concretamente restringere l'accesso a certi materiali da parte di determinate categorie di persone, ad esempio i bambini. Altri ancora usano la "protezione dei bambini" come cavallo di battaglia di grandi progetti di censura" (MICHAEL GORMAN, *I nostri valori: la biblioteconomia nel XXI secolo*, traduzione di Agnese Galeffi con la collaborazione di Carlo Ghilli, a cura e con presentazione di Mauro Guerrini, postfazione di Alberto Petrucciani, Udine, Forum, 2002, p. 106; ed. or.: *Our enduring values: librarianship in 21. century*, Chicago - London, American Library Association, 2000).

⁹ Nel testo originale del codice immagino che sia un refuso quello che ha eliminato (sia nella versione lunga che in quella breve) la virgola fra "gender identity" e "heritage".

¹⁰ *Codice deontologico dei bibliotecari svizzeri*, adottato dall'Assemblea generale della Associazione delle biblioteche e delle biblioteche e dei bibliotecari svizzeri (BBS) del 4 Settembre 1998 a Yverdon-les-Bains, sottoscritto dall'Assemblea generale di Fahrenheit: Forum per le biblioteche il 23 Febbraio 2002 a Biasca. Traduzione italiana a cura di Fahrenheit: forum per le biblioteche disponibile in *Bibliomedia*, <<http://www.bibliomedia.ch/it/miscellanea/codice.asp?navid=90>>.

¹¹ *Ethik und Information: Ethische Grundsätze der Bibliotheks- und Informationsberufe*, Leipzig, 19 März 2007, Barbara Lison, Sprecherin der BID, <<http://www.bideutschland.de/>>. La tradu-

zione italiana effettuata da Mara Guazzerotti è disponibile in appendice a Riccardo Ridi, *Etica bibliotecaria*, Milano, Editrice Bibliografica, 2012, p. 155-157.

¹² *Convention on the rights of the child*, edited by the United nations High commissioner for human rights; adopted and opened for signature, ratification and accession by General assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, <<http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm>>. La traduzione italiana a cura dell'UNICEF è disponibile dal 2003, col titolo *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia*, a <<http://www.unicef.it/doc/584/convenzione-onu-sui-diritti-dellinfanzia.htm>>.

¹³ *Code of ethics for librarians*, approved at the annual general conference of the Japan library association, June 4, 1980; translated by the JLA Research committee on the problems of librarians, <<http://archive.ifla.org/faife/ethics/jlancode.htm>>.

¹⁴ *Code of ethics of Lithuanian libraries*, adopted 30th March, 1998, by Lithuanian librarians' association, <<http://archive.ifla.org/faife/ethics/llancode.htm>>.

¹⁵ *Library bill of rights*, adopted June 19, 1939, by the American Library Association Council, amended October 14, 1944, June 18, 1948, February 2, 1961, June 27, 1967, January 23, 1980, inclusion of "age" reaffirmed January 23, 1996, <<http://www.ifmanual.org/lbor>>. La traduzione italiana effettuata da Juliana Mazzocchi è disponibile in appendice a Riccardo Ridi, *Etica bibliotecaria*, Milano, Editrice Bibliografica, 2012, p. 172.

¹⁶ *Codice deontologico del bibliotecario: principi fondamentali*, approvato dall'Assemblea generale dei soci dell'Associazione Italiana Biblioteche tenuta a Napoli il 30 Ottobre 1997, <<http://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/codice-deontologico/>>.

¹⁷ *Código de ética*, emanado del II Congreso de la Asociación cubana de bibliotecarios, La Habana, Febrero del 2003, <<http://www.bnjm.cu/ascubi/index.php?secc=documentos>>.

¹⁸ *Code of ethics for registered librarians*, approved by the Professional regulation commission of the Republic of the Philippines, done in the City of Manila, 13th of September, 2006 (Resolution No. 06, Series of 2006), <<http://plaistrlc.blogspot.it/2007/04/code-of-ethics-for-registered.html>>.

DOI: 10.3302/0392-8586-201208-005-1

ABSTRACT

The core principles of *IFLA code of ethics for librarians and other information workers* endorsed in August 2012 are here presented, commented and compared with the principles prevailing in the national codes of ethics of librarians' professional associations. Moreover, the author proposes an adjustment of the code of ethics of the Associazione italiana biblioteche to the IFLA code.